



CENTRO MEDICO E DI FISIOKINESITERAPIA
DR. PASQUALE CRUPI SRL

STATUTO dell'Organismo di Vigilanza

**CENTRO MEDICO E DI FISIOKINESITERAPIA
DR. PASQUALE CRUPI S.r.l.**

Via D. Muratori, 3/bis
REGGIO CALABRIA

Revisione 2 - del 31 marzo 2025

Approvato AU Dr.ssa Maria Consolata ALBANESE



Sommario

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Nomina, composizione e durata dell'Organismo	4
Articolo 3 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità	6
Articolo 4 - Cessazione dell'incarico.....	7
Articolo 5 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	8
Articolo 6 - Disposizioni di carattere generale	11
Articolo 7 - Modifiche dello Statuto.....	13
Componente dell'Organismo di Vigilanza.....	13
Contatti	13



Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione

È istituito presso il Centro Medico e di Fisiokinesiterapia Dr. Pasquale Crupi S.r.l. (di seguito anche Centro, Centro Medico, Centro Medico Crupi, Ente, Società, Organizzazione) un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo o OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito MOG, il Modello) adottato dallo stesso Centro Medico Crupi allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.

Il presente regolamento è predisposto dall'Assemblea dei Soci del Centro Medico Crupi al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità, allo stesso attribuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all'Assemblea dei Soci.



Articolo 2 - Nomina, composizione e durata dell'Organismo

L'OdV del Centro Medico Crupi ha struttura monocratica, è composto da un componente che è nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale determina anche le risorse umane e materiali (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione.

L'OdV viene individuato tra soggetti con provata esperienza ed in modo da attendere sia i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione, nonché il possesso di specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e di garantire la conoscenza della compagine societaria.

L'OdV ha durata indeterminata fino a revoca da parte dell'Assemblea dei Soci. Il componente può essere revocato anticipatamente per giusta causa. In caso di sua rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza, l'Assemblea senza indugio, si riunirà per provvedere alla nomina del nuovo OdV.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società (vedi Organigramma rev. 1 del 28/12/2018).

Esso deve riportare direttamente all'Assemblea dei Soci.

Possono essere nominati componente dell'OdV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. Il componente deve infatti essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

In particolare l'Organismo di Vigilanza deve avere i seguenti requisiti:

- Autonomia ed indipendenza, i quali richiedono in particolare:
 - L'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile";
 - La previsione di informazione dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale (Soci e Amministratore Unico, Legale Rappresentante);



- L'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- La professionalità, riferita all'insieme di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività di OdV;
- La continuità d'azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, favorita dalla presenza di una struttura/organo dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza del modello.



Articolo 3 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, potranno essere nominati membri interni alla Società, se privi di compiti operativi.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza non dovrà avere vincoli di parentela con la Direzione aziendale, né dovrà essere legato alla Società da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza colui che abbia riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.



Articolo 4 - Cessazione dell'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

L'Organismo di Vigilanza non potrà essere revocato se non per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- in tutti i casi in cui la legge ammetta la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;
- per motivi connessi all'inadempimento specifico - sia esso doloso o colposo - agli obblighi di cui all'incarico (esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.);
- per l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti del Centro Medico Crupi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- allorquando vengano meno in capo all'OdV i requisiti di "autonomia e indipendenza" nonché di "continuità di azione";
- allorquando cessi il rapporto di collaborazione con il Centro Medico Crupi ad iniziativa dello stesso componente dell'OdV.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta all'Assemblea dei Soci da inoltrarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 2, comporterà la decadenza automatica del componente dall'Organismo.



Articolo 5 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

➤ **Aggiornamento:**

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando all'Assemblea dei Soci le possibili aree di intervento;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando all'Assemblea dei Soci le possibili aree di intervento;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- indicare all'Assemblea dei Soci ed all'Amministratore Unico l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali di attuazione dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.



➤ **Verifiche e controlli:**

- eseguire l'attività di controllo sul rispetto delle procedure aziendali poste a presidio dei *Processi Sensibili* ai fini del Modello, provvedendo anche all'emanazione di circolari informative interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal Centro Medico Crupi, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione. A tale proposito si rileva che l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, da parte di tutti i dipendenti, mediante apposito sistema di comunicazione interna all'uopo predisposto dall'OdV, di quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello - ivi compreso eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 - o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle strutture e funzioni che operano nell'ambito dei Processi Sensibili, le informazioni riportate al successivo punto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre il Centro Medico Crupi al rischio concreto di commissione di uno dei Reati;



b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;

- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

➤ **Formazione:**

- coordinarsi con l'Amministratore Unico per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001; una volta definiti tali programmi di formazione, provvedere periodicamente alla verifica sulla qualità dei contenuti degli stessi;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

➤ **Violazioni e sanzioni:**

- segnalare le eventuali violazioni al Modello e al D.Lgs. 231/2001 alla funzione aziendale competente, all'Amministratore Unico e nell'ambito dell'attività di *reporting* all'Assemblea dei Soci;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.



Articolo 6 - Disposizioni di carattere generale

In ragione dei compiti affidati, l'Assemblea dei Soci è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV, salva ogni diversa applicabile e prevalente disposizione di legge, ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma altresì di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Assemblea dei Soci potrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, sulla base di un documento che dettagli necessità e programmi di utilizzo proposto dall'OdV, dotazione della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e della stessa dovrà rendere conto alla stessa Assemblea dei Soci.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Societari o funzioni aziendali, secondo i protocolli previsti nel Modello o nelle procedure ivi richiamate.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).



Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative al componente dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci e dell'Amministratore Unico, che dovrà acquisire obbligatoriamente il parere dell'Assemblea dei Soci.



Articolo 7 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Assemblea dei Soci.

Componente dell'Organismo di Vigilanza

Componente:

Dott. Marco Zaffino

Contatti

Indirizzo:

Organismo di Vigilanza 231

c/o Centro Medico e di Fisiokinesiterapia Dr. Pasquale Crupi S.r.l.

Via Domenico Muratori, 3bis

89127 - Reggio Calabria

Link per segnalazioni:

<https://segnalo231.it/Azienda.php?id=3>

Canale telefonico e mail

0106370682

segnalo@segnalo231.it

Contatto personale OdV:

Cell. 328 2219715